



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 22 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Superbonus: limite di spesa in caso di accorpamento di unità immobiliari
di EVOLUTION

CONTENZIOSO

La discussione del processo tributario nell'epoca Covid – I° parte
di Caterina Bruno

AGEVOLAZIONI

Il corretto timing dell'attribuzione ai soci del credito beni strumentali
di Debora Reverberi, Luigi Scappini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

“Ragioni commerciali” possono giustificare finanziamenti infruttiferi
di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

Società di capitali estinta: non configurabile una responsabilità diretta dell'ex amministratore per i debiti fiscali non pagati
di Angelo Ginex

ENOASTRONOMIA

Vellutata di zucca, una ricetta facile e fatta in casa
di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

CASI OPERATIVI

Superbonus: limite di spesa in caso di accorpamento di unità immobiliari

di EVOLUTION

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come si determina il limite di spesa del superbonus nell' ipotesi in cui l'intervento conduca all'aggregazione di unità immobiliari separatamente accatastate?

L'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico ricadenti nell'ambito di applicazione del superbonus pone alcuni interrogativi in ordine alla soglia massima di spesa da prendere in considerazione nel caso in cui il numero di unità immobiliari dell'edificio interessato sia destinato a variare al termine di lavori.

Ciò in quanto la disciplina contenuta all'articolo 119 D.L. 34/2020 (più volte modificato), differenzia l'entità del beneficio in funzione del numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio oggetto degli interventi.



[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)

CONTENZIOSO

La discussione del processo tributario nell'epoca Covid – I° parte

di Caterina Bruno

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la conclusione del **periodo di sospensione** feriale dei processi ripartono i **calendari di udienza** anche presso le commissioni tributarie e si riaccende **la querelle tra camere di consiglio, udienze a distanza (c.d. udienze da remoto) e, da ultimo, udienze c.d. cartolari**.

Ricordiamo che nel processo tributario **la trattazione dell'udienza** di merito avviene **in via ordinaria in camera di consiglio ex articolo 33 D.Lgs. 546/92** salvo che almeno una delle parti non chieda la **discussione in pubblica udienza, con istanza** da notificare alle altre parti costituite **almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione**. Ciononostante, ormai **la richiesta di discussione in pubblica udienza** è divenuta **prassi processuale**.

Con la conclusione dell'iter di **graduale informatizzazione del processo tributario** il legislatore ha introdotto, in maniera allora del tutto innovativa, il sistema della c.d. **"udienza a distanza"** prevista dall'[articolo 16 D.L. 119/2018](#).

Tale disposizione prevede la **partecipazione delle parti** all'udienza **pubblica "a distanza"**, mediante un **collegamento audiovisivo** tra l'**aula di udienza** e il **luogo del domicilio indicato dal contribuente**, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. **Il luogo dove la parte processuale si collega** in audiovisione **è così equiparato all'aula di udienza**.

La richiesta della **c.d. discussione a distanza** nella prima versione dell'[articolo 16 D.L. 119/2018](#) avrebbe dovuto essere formulata **da almeno una delle parti** nel ricorso o nel **primo atto difensivo costitutivo**.

Ben prima dell'avvento **dell'attuale situazione epidemiologica** e della conseguente legislazione di emergenza **il processo tributario si dotava** dunque – almeno normativamente – **di un sistema** del tutto all'avanguardia rispetto agli altri settori della giustizia, per la **gestione dell'intero giudizio da remoto**.

Sulla base di tali modifiche legislative **il sistema delle udienze di trattazione** risulta così articolato:

- **udienza camerale** ex [articolo 33 D.Lgs. 546/1992](#) quale **udienza ordinaria**;
- **udienza pubblica**, che è tenuta solo su richiesta anche di una sola delle parti costituite;
- **udienza camerale partecipata**, che è l'udienza ordinaria prevista **per la trattazione delle istanze cautelari**;
- **udienza a distanza**.

Per **incentivare l'adozione** di tale strumento di gestione della **trattazione "da remoto"** il legislatore ha oltremodo previsto che: “*almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione fosse riservata alla trattazione di controversie per le quali fosse stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza*”.

Tuttavia, **il ritardo** nell'individuazione **delle regole tecnico-operative** per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, unita alla **mancata attivazione** presso le Commissioni tributarie del nuovo strumento processuale **non ne favorirono la diffusione**.

Pertanto, quando a causa dell'emergenza Covid-19 il legislatore è stato costretto a dettare **norme precauzionali**, finalizzate alla **trattazione scritta delle cause** (c.d. **udienza cartolare**) il processo tributario che appariva normativamente **favorito nella gestione del processo "da remoto"** è rimasto eccezionalmente indietro rispetto alle altre giurisdizioni nella gestione **delle udienze "non in presenza"**, con la conseguenza che si è assistito ad un **lungo periodo di "stasi processuale"** in cui i decreti di trattazione non venivano emessi e le udienze già fissate venivano rinviate a nuovo ruolo.

In questo panorama è stata determinante alla regolare prosecuzione dell'attività processuale la modifica [dell'articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#) ad opera [dell'articolo 135, comma 2, D.L. 34/2020](#) che ha previsto la possibilità di richiedere la discussione da remoto anche in seguito al deposito del primo atto, con apposita **istanza da depositare** in segreteria e notificare alle parti costituite **prima della comunicazione dell'avviso di trattazione** di cui all'[articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

A seguito della modifica, la norma prevede adesso anche la possibilità per i giudici, sulla base dei criteri stabiliti dai Presidenti delle Commissioni tributarie, di individuare le controversie per le quali è possibile **disporre d'ufficio** lo svolgimento dell'**udienza a distanza**, da comunicare alle parti.

Con il perdurare **dell'emergenza Covid-19**, il **D.L. 137/2020**, all'[articolo 27](#), ha ulteriormente incentivato il ricorso a tale tipologia di trattazione prevedendo **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali** e delle camere di consiglio **con collegamento da remoto** da autorizzare, secondo la rispettiva competenza, con **decreto motivato del presidente** della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno **cinque giorni prima della data fissata**

per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Ma è con la pubblicazione del **decreto del Direttore Generale delle Finanze** che ha stabilito le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento dell'udienza da remoto “a regime” – tramite la piattaforma **Skype for Business** che si è finalmente potuto procedere a **dare esecuzione alle disposizioni** in commento, come vedremo nel dettaglio nel prossimo articolo.

AGEVOLAZIONI

Il corretto timing dell'attribuzione ai soci del credito beni strumentali

di Debora Reverberi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [circolare AdE 9/E/2021](#) ha finalmente riconosciuto formalmente la **legittimità dell'attribuzione ai soci di enti trasparenti, quindi anche società semplici, del credito per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla vigente disciplina dell'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021), **in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.**

Il chiarimento riveste particolare importanza per il **settore primario** nel quale, a fronte della particolare normativa fiscale e del possibile ricorso alla forma della società semplice (impedendo anche la compensazione dei contributi Inps in capo ai soci), **si profilava l'ipotesi di riporto del credito negli anni prima di poterlo compensare *in toto*.**

Il rischio di incapienza comportava inoltre uno **scarso appeal della misura nei confronti delle imprese agricole**, dovuto anche alla possibilità di fruire di altre misure di sostegno previste dai PSR.

La possibilità da parte dei **soci di società semplice** e, più in generale, dei **partecipanti di enti trasparenti** quali soci di società di persone, soci di società cooperative che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#) e collaboratori dell'impresa familiare, di fruire del credito generatosi in capo alla società soggiace tuttavia a **criteri, modalità e tempistiche tali da posticiparne di fatto la facoltà di utilizzo.**

Come chiarito dalla stessa [circolare AdE 9/E/2021](#) al § 5.5, **la compensazione di un credito per investimenti in beni strumentali di importo superiore a 5.000 euro non soggiace né all'obbligo di preventiva trasmissione del modello dichiarativo, né all'obbligo di apposizione del visto di conformità.**

Per i crediti d'imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi non trova, infatti,

applicazione la regola introdotta dall'[articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019](#) (c.d. Decreto fiscale) che, sostituendo il comma 1 dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), consente la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui del credito Iva nonché di quelli relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, solamente **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.**

Ne deriva che **il credito per investimenti in beni strumentali può essere utilizzato**, ai sensi del [comma 1059](#) dell'articolo 1 L. 178/2020, a decorrere:

- **dall'anno di entrata in funzione del bene**, per gli **investimenti in beni ordinari** di cui all'articolo 1, [commi 1054 e 1055, L. 178/2020](#);
- **dall'anno di avvenuta interconnessione del bene** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, **per gli investimenti in beni 4.0** di cui all'articolo 1, [commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020](#).

Queste regole generali, valevoli nel caso di utilizzo del credito da parte della società in capo alla quale è maturato, devono essere rispettate anche per **la compensazione della quota di credito attribuita in capo ai soci**, che **resta vincolata all'entrata in funzione o interconnessione del bene agevolato.**

L'utilizzo del credito da parte del socio risulta ulteriormente subordinato alla formale acquisizione nella propria dichiarazione della quota assegnategli, come risultante dal quadro RU del modello Redditi dell'ente trasparente che è tenuto a dare evidenza della ripartizione, con la conseguenza di un **rinvio del momento di effettiva fruibilità** giustificato, a parere di chi scrive, dall'esigenza di certezza.

La circolare AdE 9/E/2021, infatti, al § 5.6.3., facendo proprie le conclusioni della precedente risposta a istanza di interpello n. 85/2020, con cui era stata legittimata l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'[articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015](#) al collaboratore dell'impresa familiare e ai soci di società di persone, **ha delineato gli step necessari per poter procedere all'attribuzione del credito da parte dell'ente trasparente e per l'utilizzo da parte dei soci.**

Il documento di prassi chiarisce che **l'assegnazione dei crediti ai soci “deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato** (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) **l'ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell'ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch'esso da indicare in apposito rigo”.**

Parimenti, **i soci acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ricevuta per poi poterla utilizzare in compensazione.**

Tale *iter* è giustificato dal fatto che, come evidenziato sempre dall'Agenzia delle entrate con le [risoluzioni 120/E/2002](#) e [163/E/2003](#) e con la [risposta all'istanza di interpello 85/2020](#), l'**attribuzione del credito** maturato da parte di un ente trasparente ai propri soci **non rappresenta una cessione dello stesso ma una particolare e specifica modalità di utilizzo**.

In ragione di quanto sin qui esposto, a fronte del formale riconoscimento dell'Agenzia delle entrate della legittimità dell'attribuzione del credito maturato da un ente trasparente in capo ai propri soci, **per compensare la quota spettante i soci dovranno:**

- **attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società concedente**, in modo tale che, a mezzo della compilazione del quadro RU, sia fotografata la situazione;
- **trasmettere la propria dichiarazione dei redditi**, in modo tale da dare evidenza formale dell'acquisizione della quota di credito assegnatagli.

In tal modo, del resto, viene facilitata l'Agenzia delle entrate nella verifica a posteriori che, **in ogni anno di utilizzo, la parte di credito attribuita ai soci, incrementata da quella compensata direttamente dalla società, non abbia ecceduto la quota fruibile annualmente**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

“Ragioni commerciali” possono giustificare finanziamenti infruttiferi

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [ordinanza della Cassazione n. 13850/2021](#) offre alcuni **spunti interessanti** in merito all'applicazione della disciplina sui **prezzi di trasferimento** al caso particolare dei **finanziamenti infruttiferi**.

Il caso giunto alla Suprema Corte trae origine dalla circostanza in cui una società italiana aveva finanziato una **società controllata “veicolo” residente all'estero** al fine di acquisire, in via indiretta, una partecipazione di maggioranza nel capitale di una società target estera; l'Amministrazione Finanziaria aveva contestato che “**tale finanziamento doveva necessariamente essere remunerato**”, e non essere **infruttifero di interessi** come invece le parti avevano previsto.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria aveva rilevato che la stessa società italiana **aveva finanziato altre proprie consociate**, sia italiane che estere, applicando in queste circostanze un tasso d'interesse; analogamente, anche il prestito in origine sottoscritto con la società controllata estera chiamata a fungere da veicolo dell'acquisizione prevedeva l'applicazione di un tasso di interesse salvo poi in seguito, mediante una **lettera di variazione delle condizioni**, essere stato azzerato.

Sono due, in modo particolare, gli **spunti di interesse** che si possono trarre dal testo dell'ordinanza in commento.

Il primo, consiste nel fatto che la Cassazione cita, nell'ambito del proprio argomentare, il “nuovo” **Rapporto pubblicato dall'Ocse nel febbraio 2020** in materia di implicazioni di **transfer pricing delle transazioni finanziarie**, il quale costituisce il nuovo Capitolo X delle Linee Guida Ocse; la circostanza è senza dubbio particolare, poiché si fa espressa menzione ad un documento pubblicato in **una data ampiamente successiva a quella a cui si riferiscono i fatti**.

Ad onor del vero, la citazione viene compiuta nell'ordinanza per **ribadire il principio** secondo

cui, nelle operazioni di finanziamento *intercompany*, la corretta applicazione del **principio di libera concorrenza** è rilevante non soltanto nella **determinazione del valore di mercato dei tassi** di interessi applicati, bensì anche per **valutare se un'operazione di finanziamento debba essere effettivamente considerata un prestito o, in alternativa, un apporto di capitale proprio**.

A tale fine, evidenzia la Cassazione, assume rilevanza anche “*l'obbligo di pagare gli interessi*”, anche se, richiamando la prassi dell'Agenzia delle Entrate ([circolare 6/E/2016](#)), la Cassazione afferma che questa **riqualificazione del debito** (o di parte di esso) in un apporto di capitale dovrebbe rappresentare nel nostro ordinamento una “*misura eccezionale*”.

Il **secondo spunto** interessante che si trae dal documento in esame è il riconoscimento del fatto che non possa escludersi che i **finanziamenti gratuiti infragruppo** “*possano avere cittadinanza nell'ordinamento*”, laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza “*sia dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società*” associate.

Si tratta di **un'apertura di tutto pregio**, sebbene agli **effetti pratici** la sua concreta rilevanza deve misurarsi con **l'onere probatorio** che incombe sulla società concedente il prestito, la quale è chiamata a portare l'evidenza delle **valide e apprezzabili ragioni economico-aziendali** che possono legittimamente giustificare, nell'ambito del ruolo svolto nel gruppo, l'erogazione di un finanziamento non oneroso.

La Cassazione termina quindi con l'affermazione del **principio di diritto** secondo cui, in materia di *transfer pricing*, in applicazione del **criterio di riparto dell'onere della prova**, in caso di **finanziamento infragruppo** erogato dalla controllante italiana a una società estera, l'Amministrazione finanziaria deve fornire la **prova della transazione ad un tasso d'interesse apparentemente inferiore a quello di mercato**, quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, “*in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso d'interesse di mercato (osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili, erogati a soggetti con il medesimo credit rating dell'impresa debitrice associata)*”; dall'altra parte, va riconosciuta alla **società contribuente** la possibilità di fornire la **prova contraria**, dimostrando l'aderenza del tasso d'interesse applicato ai tassi di mercato, oppure la possibilità di dimostrare che il “**finanziamento gratuito** è *dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate*”.

ACCERTAMENTO

Società di capitali estinta: non configurabile una responsabilità diretta dell'ex amministratore per i debiti fiscali non pagati

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di accertamento, laddove manchi un atto motivato che accerta la **responsabilità dell'ex amministratore** di una **società di capitali estinta** sulla base degli specifici elementi indicati dall'[articolo 36 D.P.R. 602/1973](#), è illegittimo l'avviso di accertamento che si limiti a contestarne la **responsabilità diretta** per il **mancato pagamento** delle **imposte dovute** da detta società, trattandosi di **obbligazione propria ex lege**, avente **natura civilistica e non tributaria**, che trova **fondamento** sulla **violazione** degli [articoli 1176 e 1218 cod.civ.](#)

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 25530, depositata ieri 21 settembre**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** ad una srl, ai suoi amministratori e al **consulente fiscale** della stessa, ritenuto **l'amministratore di fatto**. Con tale atto veniva rideterminato quanto dovuto per Ires, Irap ed IVA e dunque venivano recuperati a tassazione maggiori proventi relativi a **costi ritenuti fittizi**, iscritti in contabilità, con indebita detrazione degli acquisti. Il consulente impugnava gli atti tributari **contestando la sua qualità di amministratore di fatto** e deducendo, tra gli altri motivi, l'inefficacia della notifica nei suoi confronti, in quanto soggetto estraneo e carente di legittimazione passiva. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, la quale riteneva **non raggiunta con certezza la prova** in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, peraltro assolto nei processi penali a suo carico, quale organizzatore di una consistente **frode fiscale e contributiva**.

La Commissione regionale della Lombardia, su appello dell'Agenzia delle entrate, **riformava la decisione** dei giudici di prime cure, ritenendo che il ruolo del consulente, in relazione all'attività svolta (caratterizzata da poteri di gestione significativi) confermasse la **qualità di amministratore di fatto** e che il mancato raggiungimento di tale prova fosse stato motivato in maniera contraddittoria.

Veniva pertanto proposto **ricorso in Cassazione**, per lamentare, tra gli altri motivi, la **violazione dell'articolo 36 D.Lgs. 546/1992** e dell'**articolo 132 cod. proc. civ.** per motivazione inesistente o contraddittoria sulle ragioni che hanno fatto ritenere il consulente responsabile per le imposte imputabili alla società.

Il ricorrente censurava inoltre la **violazione di legge** in relazione all'**articolo 73 Tuir**, dell'**articolo 3 D.Lgs. 446/1997**, degli **articoli 1 e 17 D.P.R. 633/1972**, dell'**articolo 36 D.P.R. 602/1973** e dell'**articolo 2642 cod. civ.**, mancando i presupposti per esigere da lui le imposte imputabili alla società.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili le suddette doglianze, affermando *tout court* che la particolare ipotesi di **responsabilità prevista dall'articolo 36 D.P.R. 602/1973 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione** è una particolare ipotesi di responsabilità per **obbligazione propria ex lege** ed ha **natura civilistica e non tributaria**, poiché trova il suo fondamento in un credito civilistico (fondato sulla **violazione** degli **articoli 1176 e 1218 cod.civ.**) e non pone **alcuna coobbligazione di debiti tributari** a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia **cancellata dal Registro delle imprese** (cfr., **Cass. SS. UU. 4.05.1989, n. 2079; Cass. sent. 19.11.2019, n. 29969; Cass. sent. 23.01.2020, n. 1537**).

Pertanto, quello verso il liquidatore e l'amministratore è un **credito** dell'amministrazione finanziaria di tipo **civilistico**, che trova **titolo autonomo** rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, di cui ne costituisce mero presupposto della **responsabilità** stessa, la quale **deve essere accertata dall'Ufficio con atto motivato**, da notificare *ex articolo 60 D.P.R. 600/1973* e avverso cui è ammesso ricorso in sede di processo tributario (cfr., **Cass. 13.07.2012, n. 11968**).

Nel caso di specie, i giudici di vertice hanno evidenziato che **non può configurarsi una responsabilità diretta dell'ex amministratore di una società di capitali estinta in relazione al mancato pagamento delle imposte dovute, dovendosi escludere una sua responsabilità solidale nelle obbligazioni tributarie della stessa**, poiché l'autonomia patrimoniale perfetta che la caratterizza «*implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società*».

In secondo luogo, ha precisato la Cassazione, **manca quell'atto motivato che accerti la responsabilità dell'amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute**.

Sulla base di tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti.

ENOGASTRONOMIA

Vellutata di zucca, una ricetta facile e fatta in casa

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

La **vellutata di zucca** è una ricetta autunnale perfetta per riscaldarci nelle serate fredde di questa stagione. È un piatto caldo e confortevole. Un vero e proprio *comfort food*. Sono certa che la vellutata di zucca farà innamorare anche voi ed entrerà a far parte del vostro ricettario personale, proprio come è stato per me.

Vediamo insieme come preparare la vellutata di zucca e scopriamo qualche curiosità su questo ortaggio autunnale.

Ingredienti per la vellutata di zucca

Per 4 persone:

- 1 kg di zucca gialla;
- 3 patate grandi;
- 1 litro di brodo vegetale;
- 1 cipolla;
- olio extra vergine di oliva qb;
- granella di pistacchi;
- pepe macinato qb;
- parmigiano grattugiato.

Procedimento

Per cucinare la vellutata di zucca:

1. preparate 1 litro di brodo vegetale;
2. aprite la zucca e tagliatela in fette grossolane;
3. pulitela eliminando la buccia esterna e i semi;
4. tagliate la polpa della zucca a cubetti;
5. prendete le patate, lavatele, pelatele e tagliatele a cubetti;
6. tritate finemente la cipolla, trasferitela in una pentola con dell'olio extra vergine di oliva e fatela rosolare finché non sarà imbiondita;

7. a questo punto unite alla cipolla la zucca e le patate a cubetti;
8. versate il brodo nella pentola e fate cuocere per 30 minuti a fuoco medio;
9. quando la zucca e le patate saranno morbide, toglietele dal fuoco;
10. frullate il tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea priva di grumi;
11. aggiustate di sale;
12. dividete la vellutata di zucca nei piatti;
13. guarnite aggiungendo un filo di olio EVO a crudo, la granella di pistacchi, un pizzico di pepe e una spolverata di parmigiano grattugiato.

Curiosità sulla zucca

L'ingrediente principale di questa ricetta è la zucca gialla, un **ortaggio autunnale** dalla polpa dolce e saporita. Una vera prelibatezza dalla proprietà nutrizionali importanti che ci aiuteranno ad affrontare il freddo in agguato.

Questo alimento è povero di calorie ed è ricco di **caroteni**, noti per le loro **proprietà antinfiammatorie e antiossidanti** e per la loro capacità di stimolare l'organismo nella produzione vitamina A. Contiene anche le **vitamine E, C e B1** e numerosi **minerali** come il fosforo, il sodio, il calcio e il potassio.

La zucca è arrivata in Europa soltanto nel 1500, ma era coltivata e utilizzata in cucina in America del Sud sin dal 1200 a.C. Quando gli europei giunsero in queste terre, introdussero la zucca prima in America del Nord e poi la portarono nel vecchio continente.

Con cosa abbinare questo primo piatto

La vellutata di zucca è un primo piatto leggero e salutare che può trasformarsi in un pasto completo: vi basterà aggiungere dei **crostini di pane** e il gioco è fatto. E se eliminate il pepe avrete un pasto sostanzioso e benefico adatto anche ai bambini.

Abbinare la zucca, con il suo sapore dolce, è difficile ma non impossibile. Potete accompagnarla con un **vino bianco dolce e aromatico** come la zucca. Oppure affiancatela ad un bianco più **acido e strutturato** come un Riesling. Questa vellutata non disdegna inoltre la compagnia delle bollicine, come uno **spumante** italiano brut metodo classico.

Potete trovare altre ricette [qui](#)

